

Codice A1715A

D.D. 29 settembre 2023, n. 809

Art. 17 LR 5/2018 - Ricalcolo della superficie in concessione, della superficie della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia autorizzata e del Territorio Agro-Silvo-Pastorale, da utilizzare nel calcolo della tassa di concessione regionale annuale, dell'AFV SABBIONE.

La presente determinazione Codice A1715A D.D. 29 settembre 2023, n. 809 è stata annullata dalla determinazione Codice A1715A D.D. 10 Novembre 2023, n. 961 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 46 (n.d.r)

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2023/46/siste/00000120.htm>



ATTO DD 809/A1715A/2023

DEL 29/09/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 LR 5/2018 – Ricalcolo della superficie in concessione, della superficie della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia autorizzata e del Territorio Agro-Silvo-Pastorale, da utilizzare nel calcolo della tassa di concessione regionale annuale, dell'AFV SABBIONE.

Visto l'articolo 17 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

visto l'art. 14 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Addestramento, allenamento e prove degli ausiliari”;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18-1757 del 28/7/2020 ad oggetto: “L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. 13-2509 del 20/07/1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 8/3/2004;

visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

dato atto che sono state effettuate verifiche d'ufficio ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della L.R. n. 5/2018 che recita che le AFV e le AATV sono soggette a tassa di costituzione ed a tassa annuale di concessione regionale, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale, nonché ai sensi della determinazione dirigenziale n. 1184 del 19 dicembre 2019 che ha aggiornato, in base ai criteri della D.G.R. 10 ottobre 2005, n. 43-1055, il Territorio Agro-Silvo-Pastorale regionale (TASP).

considerato che per quanto sopra, sono stati digitalizzati i confini dell'Azienda e delle eventuali zone di addestramento e allenamento dei cani sulla base degli atti depositati e che con i sistemi computerizzati è stata ricalcolata la superficie cartografica effettiva dell'Azienda (superficie totale), la superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale effettiva (superficie TASP) e l'estensione delle zone di addestramento e allenamento dei cani e che i risultati di questa digitalizzazione sono riportati nella cartografia allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

visto il procedimento d'ufficio comunicato tramite PEC e con protocollo AOO A1700A, N. Prot. 00019292 consegnata il 30/06/2023 con cui sono state trasmesse le risultanze delle verifiche d'ufficio sopra richiamate;

constatato che non sono pervenute allo scrivente Settore, entro i termini indicati nel procedimento, comunicazioni inerenti le risultanze istruttorie trasmesse;

ritenuto, pertanto:

- di rettificare, come da allegata planimetria, la superficie dell'AFV da ettari 1.071,0000 come approvati con la determinazione dirigenziale n. 0253 del 07/05/2020 a ettari 1.056,5196 di cui ettari 986,5389 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituirà così la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale a partire dal 2024;

- di rettificare le superfici delle zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia con i valori ricalcolati a seguito della loro digitalizzazione nel modo seguente: la ZAC denominata 1 da ettari 43,4100 a ettari 36,1289;

richiamata **la D.G.R. 20-6877 del 15 maggio 2023**, di aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e cibo ed individuazione dei relativi termini di conclusione che fissa in giorni 90 dalla data di ricevimento dell'istanza il termine finale del procedimento amministrativo in esame (scheda num. 368);

dato atto che, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla suddetta deliberazione;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le sopra citate D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii e DGR 28 luglio 2020, n. 18-1757 "*Legge regionale 5/2018, articolo 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie . Parziale revoca delle DGR 20 luglio 1998, n. 13-2509 e ss.mm.ii. '8 marzo 2004, n. 15-1195*";

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. n. 3-6447 del 30.01.2023 "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) delle Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023", dando atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2021, n. 1-3361;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- la L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- gli Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- gli Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

DETERMINA

- di rettificare, come da allegata planimetria, la superficie dell'AFV SABBIONE da ettari 1.071,0000 come approvati con la determinazione dirigenziale n. 0253 del 07/05/2020 a ettari 1.056,5196 di cui ettari 986,5389 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituirà così la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale a partire dal 2024;

- di rettificare le superfici delle zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia con i valori ricalcolati a seguito della loro digitalizzazione nel modo seguente: la ZAC denominata 1 da ettari 43,4100 a ettari 36,1289;

- di richiamare le prescrizioni di cui alla D.G.R. 8 marzo 2004 n. 15-11925 che stabilisce che i confini delle AFV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm 20x30, recanti la dicitura "AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA - art. 20 legge regionale 70/96". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

- di richiamare altresì che il Settore regionale conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione della concessione.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario, agli uffici competenti della Provincia di Alessandria, nonché al Settore politiche fiscali e contenzioso amministrativo.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto

Allegato

TIPO	COD. AZ.
AFV	AL24

PROVINCE INTERESSATE
ALESSANDRIA


COMUNI INTERESSATI
ALTAVILLA MONFERRATO FUBINE

SUPERFICIE TOTALE
1.056,5196 ha

SUPERFICIE TASP
986,5554 ha

NOME ZAC	TIPO	SUPERFICIE ZAC
1	C	36,1289 ha


	CONFINI AZIENDA
	AZ. LIMITROFFE
	particelle
AREE ZAC	
	



AFV CUCCARO

AFV SAN GRATO

ZAC 1



TIPO	COD. AZ.
AFV	AL24

PROVINCE INTERESSATE

ALESSANDRIA

COMUNI INTERESSATI

ALTAVILLA MONFERRATO
FUBINE

SUPERFICIE TOTALE

1.056,5196 ha

SUPERFICIE TASP

986,5554 ha

NOME ZAC	TIPO	SUPERFICIE ZAC
1	C	36,1289 ha

- AZIENDA
- AZ. LIMITROFE
- NO TASP
- TASP
- AREE ZAC